

Roma, 2 febbraio 2011



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 25/I/0001398

*Alla A.N.I.S.A.
Via Palermo n. 49
00184 - Roma*

Oggetto: istanza di interpello ex art. 9, D.Lgs n. 124/2004 – ammissibilità dilazione sanzioni amministrative provenienti da verbale di accertamento di illecito amministrativo.

L'A.N.I.S.A, Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità di una estensione analogica del regime di pagamento rateale della pena pecuniaria per chi versi in condizioni economiche disagiate, ex art. 26 della L. n. 689/1981, anche prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

In particolare, l'interpellante prospetta una soluzione interpretativa che consenta, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, di ammettere il trasgressore istante alla procedura di pagamento rateale della sanzione irrogata, già nella fase immediatamente successiva alla contestazione e notificazione del verbale unico di accertamento.

In relazione alla questione prospettata, occorre anzitutto evidenziare quanto contenuto nella normativa di riferimento.

Il sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981 contempla, con riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria, la possibilità di pagamento rateale della stessa, per chi versi in condizioni economiche disagiate. A norma dell'art. 26 della citata Legge, il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi nelle particolari condizioni richieste, spetta all'Autorità amministrativa e/o giudiziaria che ha applicato la sanzione.

In particolare, per "Autorità amministrativa" competente si intende, ai sensi dell'art. 18, l'Autorità che, a definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo iniziato con la contestazione e notificazione dell'illecito, ritenuto l'accertamento fondato, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione con ordinanza-

ingiunzione motivata. Il termine “Autorità giudiziaria” indicato nel citato articolo 26 va riferito invece al solo caso del Giudice penale competente ai sensi dell’art. 24.

L’ammissione al pagamento rateale comporta, infine, la sospensione dell’efficacia di titolo esecutivo dell’ordinanza ingiunzione, prevista all’art. 18, secondo le modalità di cui al successivo art. 27.

Dal combinato disposto degli artt. 16, 18, 22 e ss.. della L. n. 689/1981 si evince, peraltro, che l’ordinanza ingiunzione costituisce il provvedimento definitivo dell’intero procedimento amministrativo; il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ha inizio infatti con il verbale unico di accertamento e notificazione dell’illecito, che non può costituire in alcun modo titolo esecutivo o comunque atto di irrogazione della sanzione, ma è solo il primo atto di un procedimento che deve concludersi con l’adozione di un’ordinanza ingiunzione ovvero, diversamente, con un provvedimento di archiviazione.

Tali considerazioni inducono ad escludere la possibilità di disporre il pagamento rateale in un momento antecedente l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, in quanto atto, quest’ultimo, da cui scaturisce l’applicazione definitiva della sanzione e per cui la facoltà di rateizzazione costituisce una modalità di pagamento.

Peraltro, ove si volesse verificare in concreto la possibilità di concedere la rateizzazione delle somme riportate nell’atto di accertamento e notificazione di illecito amministrativo di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981, ci si dovrebbe chiedere quali conseguenze deriverebbero dal mancato puntuale pagamento delle singole rate previste dal provvedimento di dilazione.

La normativa, al comma 1 dell’art. 26, prevede che, in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione.

Detta norma presuppone, evidentemente, l’esecutività dell’atto che irroga le sanzioni amministrative (ordinanza ingiunzione) che risulta, come detto, semplicemente sospeso per opera del provvedimento di rateizzazione, il quale, venendo meno a causa dell’inadempimento relativo anche ad una sola rata di pagamento, produce la reviviscenza dell’atto esecutivo per l’intero ammontare ancora residuo.

Nel caso di dilazione di somme contenute nel solo atto di notifica di violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 14 L. n. 689/1981, l’effetto di reviviscenza sopra descritto, in caso di inottemperanza ai pagamenti rateali prescritti, non potrebbe operare in ragione del fatto che il verbale non ha i caratteri della definitività ed esecutività (potendo peraltro non essere confermato per mezzo di un eventuale provvedimento di archiviazione), con il corollario che, in tali casi,

l'Amministrazione non potrebbe porre in esecuzione detto credito, dovendo concludere prima l'iter del procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981.

Per tali ragioni, allo stato, non si ritiene praticabile la possibilità di rateizzare, già in sede di atto di notificazione di illecito amministrativo, le somme irrogate dall'organo di vigilanza.

Purtuttavia gli Uffici a cui dovessero pervenire, a seguito di notifica di verbali unici di accertamento, motivate e comprovate istanze di dilazioni, soprattutto per importi di notevole entità, verificheranno la possibilità, previa informazione all'istante della non immediata ammissibilità di tale richiesta, di accelerare l'iter di trasmissione del rapporto ex art. 17 della L. n. 689/1981 all'Ufficio legale che, in tempi brevi, procederà all'istruttoria di propria competenza.

Nell'ipotesi in cui l'accertamento sia ritenuto fondato, si provvederà all'emissione dell'ordinanza, che sarà quantificata tenendo conto e della manifestata volontà del destinatario di pagare gli importi di cui al verbale seppur in forma rateale ed al contempo della impossibilità tecnica di accoglimento della richiamata richiesta in tale fase. Nei confronti dell'ordinanza così emessa l'istante potrà reiterare, nei 30 gg. dalla notifica, la richiesta di dilazione che, in tale fase della procedura, sarà pienamente accoglibile.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP

DS/MS